

## **OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA ALIMENTARE.**

Le sentenze citate sono segnalate nella newsletter mensile CeDiSA ([www.cedisa.info](http://www.cedisa.info)) e pubblicate nella versione integrale in formato pdf sulla pagina del gruppo Facebook CAFLA – Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare all’indirizzo internet <https://www.facebook.com/groups/481069885867217>.

### **Giurisprudenza dell'Unione europea.**

#### **Tutela dei consumatori.**

#### **La Corte si pronuncia sulla formazione dei contratti e sulla nozione di “fornitura non richiesta”.**

Sentenza della Corte di giustizia (UE) 3 febbraio 2021 nella causa C-922/19, *Stichting Waternet c. MG*, ECLI:EU:C:2021:91.

Tutela dei Consumatori – Pratiche commerciali sleali - Nozione di “fornitura non richiesta” – Consenso espresso – Necessità – Distribuzione di acqua potabile.

*L'articolo 9 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza e l'articolo 27 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui diritti dei consumatori, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 5, e con il punto 29 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, non disciplinano la formazione dei contratti, sicché spetta al giudice del rinvio valutare, conformemente alla normativa nazionale, se un contratto possa essere considerato concluso tra una società di distribuzione di acqua e un consumatore in mancanza di un consenso espresso di quest'ultimo.*

*La nozione di «fornitura non richiesta», ai sensi del punto 29 dell'allegato I della direttiva 2005/29, deve essere interpretata nel senso che, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, essa non comprende una pratica commerciale di una società di distribuzione di acqua potabile consistente nel mantenere l'allaccio alla rete pubblica di distribuzione di acqua in caso di trasferimento di un consumatore in un'abitazione precedentemente occupata, allorché tale consumatore non ha la possibilità di scegliere il fornitore di tale servizio, quest'ultimo fattura tariffe a copertura dei costi, trasparenti e non discriminatorie, in funzione del consumo di acqua e detto consumatore è a conoscenza del fatto che l'abitazione di cui trattasi è allacciata alla rete pubblica di distribuzione di acqua e che la fornitura di acqua è a pagamento.*

...

### **Etichettatura dei prodotti cosmetici.**

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2020, in causa C-667/19, *A.M. / E.M.*, ECLI:EU:C:2020:1039.

Prodotti cosmetici – Regolamento (CE) n. 1223/2009 – Articolo 19 – Informazione dei consumatori – Etichettatura – Indicazioni che devono figu-

rare sul recipiente e sull'imballaggio dei prodotti – Etichettatura in lingua straniera – «Funzione del prodotto cosmetico» – Nozione – Imballaggi di prodotti cosmetici recanti un riferimento a un catalogo dettagliato di prodotti redatto nella lingua del consumatore.

**La Corte chiarisce i diritti del consumatore alla informazione trasparente in ambito cosmetico e i relativi obblighi degli operatori economici.**

*L'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, deve essere interpretato nel senso che l'indicazione della «funzione del prodotto cosmetico» che deve figurare, in forza di tale disposizione, sul recipiente e sull'imballaggio del prodotto deve essere idonea a informare chiaramente il consumatore sull'uso e sulle modalità di impiego del prodotto al fine di garantire che quest'ultimo possa essere utilizzato in modo sicuro dai consumatori senza nuocere alla loro salute, e non può quindi limitarsi a menzionare soltanto gli scopi perseguiti con l'impiego del prodotto, quali previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. Spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce delle caratteristiche e delle proprietà del prodotto nonché dell'aspettativa del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, la natura e la portata dell'informazione che deve figurare a tale titolo sul recipiente e sull'imballaggio del prodotto affinché se ne possa fare un uso esente da pericoli per la salute umana.*

*Le indicazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere d), f) e g), di tale regolamento, vale a dire rispettivamente quelle relative alle precauzioni particolari per l'impiego del prodotto cosmetico, alla funzione di tale prodotto e ai suoi ingredienti, non possono figurare in un catalogo aziendale al quale faccia riferimento il simbolo previsto all'allegato VII, punto 1, di detto regolamento apposto sull'imballaggio o sul recipiente di detto prodotto.*

...

**Prodotti tipici – denominazioni geografiche.**

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 14 aprile 2021, in causa T-201/20, *Berebene Srl contro Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale*, ECLI:EU:T:2021:192.

Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo GHISU – Marchio collettivo nazionale figurativo anteriore CHIANTI CLASSICO – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] – Vantaggio tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore.

**Il Tribunale Ue ribadisce i criteri di valutazione comparativa fra segni in conflitto.**

*Il confronto fra marchi deve fondarsi sulla somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni in conflitto, nonché sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Non è contraddittorio concludere, nell'ambito della comparazione dei segni in sede di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, nel senso dell'esistenza di una somiglianza globale tra i segni in conflitto senza prendere una posizione definitiva su tale somiglianza sul piano fonetico, a condizione che la somiglianza globale sia sufficiente affinché il pubblico interessato connetta mentalmente detti marchi, vale a dire stabilisca un nesso tra gli stessi.*

*Pertanto, un grado di somiglianza, ancorché tenue, e anche su un solo piano, non consente, di per sé, di escludere l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Il confronto tra i segni in conflitto, dei quali uno compone un marchio collettivo e l'altro compone un*

*marchio individuale, è fondato sugli stessi criteri applicabili al confronto tra i segni che compongono due marchi individuali.*

*Di conseguenza, nulla impedisce di concludere che il segno che compone un marchio individuale e quello che compone un marchio collettivo veicolano lo stesso concetto o, come nel caso di specie, un concetto simile.*

*Il fatto che il marchio richiesto evochi il marchio anteriore nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, equivale all'esistenza di un nesso fra gli stessi. L'esistenza del nesso menzionato, così come l'esistenza di un rischio di confusione, devono essere oggetto di valutazione globale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tra detti fattori figurano il grado di somiglianza tra i marchi in esame, la natura dei prodotti o dei servizi contraddistinti da tali marchi, compreso il grado di prossimità o di dissomiglianza di tali prodotti o servizi, nonché il pubblico interessato, il livello di notorietà del marchio anteriore e il grado di carattere distintivo, intrinseco o acquisito in seguito all'uso, del marchio anteriore.*

#### **Domanda di modifica del disciplinare di un prodotto IGP.**

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 aprile 2021. Causa C-53/20, ECLI:EU:C:2021:279.

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Articolo 49, paragrafo 3, primo comma e paragrafo 4, secondo comma – Articolo 53, paragrafo 2, primo comma – Modifica del disciplinare di un prodotto – Cetriolini della Foresta della Sprea (Germania) “Spreewälder Gurken (IGP)” – Modifiche non minori – Opposizione – Dichiarazione di opposizione alla domanda di modifica – Ricorso contro la decisione che accoglie tale domanda – Nozione di “interesse legittimo”.

**La Corte adotta una interpretazione estensiva della nozione di “interesse legittimo” al fine di consentire al più ampio novero di soggetti**

**possibile la legittimazione a presentare una opposizione alla domanda di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP – IGP, onde soddisfare al meglio le finalità della norma.**

*L'articolo 49, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in combinato disposto con l'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, di quest'ultimo, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito della procedura applicabile alle domande di modifica non minore del disciplinare di un prodotto che beneficia di un'indicazione geografica protetta, ogni persona fisica o giuridica che subisca un pregiudizio economico, reale o potenziale, però non del tutto inverosimile, dalle modifiche richieste può vantare l'«interesse legittimo» richiesto per dichiarare un'opposizione alla domanda di modifica presentata o per proporre ricorso contro la decisione che accoglie detta domanda, qualora il rischio di pregiudizio agli interessi di tale persona non sia puramente improbabile o ipotetico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.*

...

**Ambiente: diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche.**

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 aprile 2021. Causa C-470/19, *Friends of the Irish Environment Ltd c. Commissioner for Environmental Information*, ECLI:EU:C:2021:271.

Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche – Articolo 2, punto – Nozione di “autorità pubblica” – Organi o istituzioni che agiscono nell'esercizio del potere giudiziario – Informazioni contenute nel fascicolo di un procedimento giurisdizionale chiuso.

**La Corte chiarisce la nozione di “autorità pubbliche” con riferimento all’accesso ad informazioni contenute in fascicoli giudiziari o in documenti detenuti da autorità poste sotto il controllo dell’Autorità giudiziaria.**

*L’articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non disciplina l’accesso alle informazioni ambientali contenute nei fascicoli giudiziari, nei limiti in cui gli organi giurisdizionali o le istituzioni poste sotto il loro controllo, e che presentano quindi stretti legami con questi ultimi, non costituiscono «autorità pubbliche» ai sensi di tale disposizione e non rientrano dunque nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Infatti, emerge tanto dalla convenzione di Aarhus stessa quanto dalla direttiva 2003/4, avente l’obiettivo di attuare tale convenzione nel diritto dell’Unione, che, riferendosi alle «autorità pubbliche», i loro estensori hanno inteso designare non già le autorità giudiziarie, in particolare gli organi giurisdizionali, bensì, come già dichiarato dalla Corte, le autorità amministrative poiché, all’interno degli Stati, sono queste che abitualmente si trovano a detenere, nell’esercizio delle loro funzioni, informazioni ambientali.*

*Gli organi giurisdizionali non fanno parte del governo né di altre amministrazione pubbliche ai sensi dell’articolo 2, punto 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2003/4. Essi non possono neppure essere assimilati alle persone fisiche o giuridiche che esercitano «funzioni amministrative pubbliche, ivi compresi compiti, attività o servizi specifici aventi attinenza con l’ambiente» di cui all’articolo 2, punto 2, primo comma, lettera b), di tale direttiva, il quale designa gli organismi o le istituzioni che, pur non essendo parte del governo o delle altre amministrazione pubbliche di cui a tale prima disposizione, esercitano funzioni rientranti nel potere esecutivo o che concorrono all’esercizio di quest’ultimo e che hanno un rapporto con l’ambiente.*

*Se è vero che l'attuazione dell'obiettivo della partecipazione pubblica ai processi decisionali in materia ambientale implica che le autorità amministrative diano accesso al pubblico alle informazioni ambientali in loro possesso, al fine di rendere conto delle decisioni che esse adottano in tale materia e di associare i cittadini alla loro adozione, ciò non vale per le memorie e gli altri documenti versati ai fascicoli di procedimenti giurisdizionali in materia ambientale, in quanto il legislatore dell'Unione non ha inteso favorire l'informazione del pubblico in materia giudiziaria e la partecipazione di quest'ultimo al processo decisionale in tale materia.*

...

#### **Commercio Fitosanitari.**

**La Corte conferma l'identità di trattamento normativo del titolare dei permessi di commercializzazione dei prodotti fitosanitari e dei titolari di licenze di importazioni parallele. Solo i primi possono accedere alle seconde.**

Sentenza del 4 marzo 2021 nella causa C – 912/19, *Agrimotion S.A. c. ADAMA Deutschland GmbH*, ECLI:EU:C:2021:173.

Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n.1107/2009 – Articolo 52, paragrafo 1 – Permesso di commercio parallelo – Carattere personale di tale permesso.

*L'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari deve essere interpretato nel senso che solo il titolare di un permesso di commercio parallelo può immettere un prodotto fitosanitario nel mercato dello Stato membro che ha concesso tale permesso.*

*Infatti l'applicazione del regime del commercio parallelo di cui all'articolo 52 del regolamento n. 1107/2009 dipende dall'applicazione*

*del regime di autorizzazione previsto segnatamente all'articolo 33 di tale regolamento, dato che, in forza della prima disposizione, il permesso di commercio parallelo può essere concesso solo per un prodotto fitosanitario la cui composizione sia identica a quella di un prodotto fitosanitario già autorizzato nel territorio dello Stato membro d'introduzione. Se si dovesse ritenere che il permesso di commercio parallelo non abbia un carattere personale, ne risulterebbe un pregiudizio alla coerenza del suddetto regolamento, in quanto una persona non titolare di un simile permesso potrebbe immettere sul mercato di uno Stato membro un prodotto fitosanitario, mentre solo il titolare dell'autorizzazione relativa al prodotto di riferimento per lo stesso mercato ha il diritto di immettere tale prodotto su detto mercato.*

*L'interpretazione, d'altra parte, è coerente con la ratio della norma chiarita nei considerativi, laddove è chiaramente affermato che il regolamento n. 1107/2009 ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e, al contempo, di preservare la competitività dell'agricoltura dell'Unione europea, nonché di aumentare la libera circolazione dei prodotti fitosanitari e la loro disponibilità negli Stati membri sopprimendo la disparità dei livelli di protezione negli Stati membri e armonizzando in particolare le norme relative al riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e il commercio parallelo di tali prodotti.*

...

### **Informazioni relative ai medicinali veterinari.**

Sentenza del 17 marzo 2021 nella causa C – 64/20, UH c. *An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Éire, An tArd-Aighne*, ECLI:EU:C:2021:207.

Direttiva 2001/82/CE – Codice comunitario relativo ai medicinali veterinari – Articoli 58, 59 e 61 – Informazioni che devono figurare sui confe-

zionamenti esterni, sui confezionamenti primari e sui foglietti illustrativi dei medicinali veterinari – Obbligo di redigere le informazioni in tutte le lingue ufficiali dello Stato membro di immissione in commercio – Normativa nazionale che prevede la redazione delle informazioni soltanto in una delle due lingue ufficiali dello Stato membro.

**La Corte chiarisce i limiti di autonomia del giudice nazionale nel determinare se, in caso di non corretta trasposizione di una direttiva da parte di una norma nazionale, in un ambito soggetto comunque a cambiamento per effetto dell'ormai imminente entrata in vigore di una nuova norma europea, sia possibile non dare luogo ai provvedimenti previsti dall'ordinamento nazionale per le ipotesi di inadempimento alle norme Ue (c.d. stand still “a contrariis”).**

*Il diritto irlandese consente ai singoli di ottenere una dichiarazione giurisdizionale secondo la quale l'Irlanda non ha correttamente recepito una direttiva dell'Unione ed è tenuta a procedere al suo recepimento, ma lascia ai giudici nazionali la possibilità di rifiutare di effettuare una siffatta dichiarazione, per i motivi stabiliti da tale diritto. Il giudice del rinvio ha constatato il recepimento non corretto della direttiva 2001/82.*

*La circostanza che la normativa irlandese risulti già ad oggi compatibile con il regolamento 2019/6, che si applicherà a decorrere dal 28 gennaio 2022, non può mettere in discussione l'accertamento dell'incompatibilità di tale normativa con il diritto dell'Unione fino a tale data né può, a fortiori, giustificare una siffatta incompatibilità. Infatti, soltanto la Corte può, eccezionalmente e per considerazioni imperative di certezza del diritto, concedere una sospensione provvisoria degli effetti di una norma di diritto dell'Unione rispetto al diritto nazionale con essa in contrasto.*

*Ne consegue che l'articolo 288 TFUE osta a che un giudice nazionale possa prescindere dall'obbligo imposto allo Stato membro al quale appar-*

*tiene di recepire una direttiva a causa del presunto carattere sproporzionato di tale recepimento in quanto quest'ultimo potrebbe rivelarsi costoso o inutile a fronte della futura abrogazione di tale direttiva. Spetta quindi al giudice del rinvio prendere ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare che il risultato previsto da detta direttiva sia raggiunto e adottare, di conseguenza, la dichiarazione richiesta.*

### **Giurisprudenza italiana.**

#### **Prodotti della filiera “corta”.**

##### **Corte Costituzionale.**

Corte Costituzionale 9 marzo 2021, n. 31, - Coraggio, pres.; Amato, est. – Presidente del Consiglio dei ministri c. Regione Toscana.

Agricoltura foreste- norme della regione Toscana – nozione di chilometro zero – discriminazione.

**Una norma regionale che favorisca i prodotti regionali senza tener conto della prossimità fisica dei luoghi di produzione siti anche in regioni contigue viola gli artt. 117, co. 2, lett. a) e 120 della Costituzione.**

*Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, e 4 della legge della Regione Toscana 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche) per violazione dell'art. 117, secondo comma lett. e) in materia di “tutela della concorrenza” e dell'art. 120 Cost. in quanto, per quanto l'art. 3 della legge non disciplini direttamente un criterio premiale, i caratteri che i progetti pilota promuovono hanno un impatto negativo sulla concorrenza e sulla circolazione dei prodotti alimentari, privilegiando quelli che provengano dalla regione. Nel caso di specie, il criterio usato per la definizione del chilometro zero implica un collegamento - produzione e trasformazione del prodotto all'interno della regione - con il territorio della regione stessa, che prescinde dall'eventualità che la consumazione e l'utilizzo di prodotti provenienti da aree prossime, site in territorio extra-regionale, coinvolgano una distanza tra produzione e consumo addirittura minore.*

*Anche con riferimento alla filiera corta, poi, l'art. 3 della suddetta legge regionale, nel richiedere il coinvolgimento di un unico intermediario, esclude a priori che due intermediari siano in grado di ricoprire una distanza minore di quella dell'unico intermediario ammesso dalla legge. La medesima disposizione produce il medesimo effetto nel momento in cui prescrive che i progetti pilota debbano garantire la preparazione dei pasti con almeno il cinquanta per cento di prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta ed anche in questo caso la definizione di chilometro zero non prescinde dal collegamento con il territorio regionale. Non sono, pertanto, ravvisabili quelle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute che legittimano, ai sensi dell'art. 95, comma 13, del codice dei contratti pubblici, il conferimento di punteggi premiali nel contesto delle procedure di affidamento di appalti pubblici a beneficio di coloro che impieghino prodotti a chilometri zero e da filiera corta.*

*Il legislatore toscano, in definitiva, attribuisce un trattamento deteriore a coloro che utilizzino prodotti differenti da quelli che provengano dal territorio regionale.*

#### **Giurisprudenza amministrativa.**

##### **Agricoltura: fertirrigazione e impatto ambientale.**

T.A.R. Umbria, Sezione Prima, sentenza del 18 gennaio 2021, n. 22 - Potenza, pres.; Mattei, est. - Nulli (avv. De Matteis) c. Comune di Marsciano, A.R.P.A. Umbria (n.c.).

Ambiente - Azienda agricola - Ordinaria attività di utilizzo dei reflui zootecnici (che rifiuti non sono) nell'ambito dell'attività agricola ed ai fini della pratica, diffusa e legittima, della fertirrigazione - Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi - Ordinanza sindacale che impone la predisposizione di una relazione tecnica con descrizione delle tecniche di distribuzione dei reflui zootecnici - Illegittimità dell'ordinanza.

**L'utilizzo della fertirrigazione nel contesto di una situazione emergenziale può legittimare l'inosservanza dei termini e degli adempimenti sanciti dalle disposizioni ordinarie.**

*L'utilizzo della fertirrigazione per far fronte ad una situazione di pericolo imminente di tracimazione e ruscigliamento per ostruzione delle tubazioni*

*mobili tra la fossa di rilascio e la laguna di stoccaggio comporta l'obbligo per l'amministrazione comunale di valutare la situazione di fatto prima di contestare al privato di aver fatto ricorso a detta tecnica senza aver notificato l'operazione nelle 48 ore precedenti lo spandimento e di non aver osservato il termine di 30 giorni dalla trasmissione della comunicazione di cui all'art. 14 DGR Umbria 1492/2006.*

...

**Prodotti biologici: ancora sulla giurisdizione in tema di provvedimenti sanzionatori comminati dagli OdC.**

Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 3 marzo 2021, n. 1829.

Agricoltura e foreste – agricoltura biologica – Commercializzazione di partite di frumento tenero “bio” – Uso di prodotti non ammessi o non registrati – Soppressione cautelativa delle indicazioni biologiche – Divieto di riportare in etichetta la dicitura di “biologico” relativamente alla vendita dei prodotti aziendali durante il periodo di sospensione – Difetto di giurisdizione.

**Soppressione cautelativa delle indicazioni biologiche riferite a partite di frumento tenero: affermata la giurisdizione del giudice ordinario.**

*I provvedimenti di ICEA, recanti “Soppressione delle indicazioni BIO” ed “Esclusione dell'operatore” irrogati per non aver osservato la sospensione non costituiscono esercizio di un potere autoritativo, bensì di un'attività dichiarativa volta a constatare la conformità o meno del prodotto alle condizioni normative fondamentale al fine di tutelare la fiducia del consumatore verso il prodotto biologico. La corrispondente posizione giuridica soggettiva facente capo al privato pertanto afferisce alla giurisdizione del giudice ordinario.*

Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 26 marzo 2021, n. 2576 – Lipari, Pres.; Santoleri, est. – Azienda Agricola Giol S.S. Società Agricola (Avv. Pisanello) c. ICEA – Istituto di certificazione etica ed ambientale (Avv. Ti Ruffolo, Loccisano) ed a.

Agricoltura e foreste – Prodotti biologici (settore della produzione e vinificazione di uve) – Verifica del rispetto della normativa regolante l'esercizio di attività di agricoltura biologica – ICEA – giurisdizione del giudice ordinario – confine tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria.

**I provvedimenti degli OdC aventi carattere tecnico capaci di pregiudicare le posizioni giuridiche soggettive dei soggetti sottoposti a controllo sono soggetti ad impugnazione avanti al giudice ordinario.**

*In materia di certificazione biologica da prodotti agricoli sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sui provvedimenti assunti dagli Organismi di Controllo (OdC) dal momento che gli organismi privati, tra i quali l'ICEA – Istituto di Certificazione Etica e Ambientale - autorizzati dal Ministero delle Politiche agricole e forestali svolgono un'attività dichiarativa e valutativa, espressione di una discrezionalità meramente tecnica, su supervisione della pubblica autorità. Le posizioni giuridiche soggettive corrispondenti dei privati pertanto afferiscono alla sfera di cognizione del giudice ordinario.*

...

**Prodotti DOP – IGP: deroghe ai disciplinari di produzione.**

T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Seconda, sentenza del 31 marzo 2021, n. 3883 – c. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed a. (Avv. gen. Stato) ed a. Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari.

Elaborazione e imbottigliamento del vino Prosecco DOP – aree esterne allo Stato della DOP – deroghe – non ammesse.

**È precluso il rilascio dell'autorizzazione DOP in base all'art. 5, commi 2 e 3, del Disciplinare ad imprese aventi sede al di fuori del territorio dello Stato membro richiesto.**

*Le aziende aventi sede all'estero non possono invocare l'art. 5, comma 2 e 3, del Disciplinare per ottenere l'autorizzazione per "l'imbottigliamento o l'elaborazione delle tipologie di "spumante" o "frizzante" in quanto l'efficacia territoriale è circoscritta ai confini nazionali. È lo Stato mem-*

*bro il soggetto tenuto ad avanzare la proposta e la concessione dell'autorizzazione, pertanto, non può che risentire dei limiti territoriali della sua sovranità. L'efficacia territoriale dell'autorizzazione è ulteriormente ristretta, poi, all'ambito oggettivo delineato dai produttori, autori della richiesta. Ne consegue che la sola osservanza dei requisiti di cultura per un tempo ultraquinquennale nel periodo precedente l'entrata in vigore del decreto non è sufficiente a consentire il rilascio della stessa.*

*Né ai fini della concessione della summenzionata autorizzazione sussistono ragionevoli presupposti per supporre l'incompatibilità di tale disciplina con i principi della libera circolazione delle merci o di non discriminazione delle aziende in ragione della propria appartenenza nazionale o di tutela della concorrenza, costituendo proprio l'esigenza di preservare la qualità del prodotto il presupposto logico necessario della tutela del mercato e dell'affidamento del consumatore sul rispettivo marchio.*

#### **Corte di Cassazione.**

#### **Prodotti biologici: ancora sulla giurisdizione in materia di provvedimenti sanzionatori comminati dagli OdC.**

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 1914 del 28.01.2021.

Alimenti biologici - sanzioni O.D.C., giurisdizione - produzioni biologiche – certificazioni – provvedimenti sanzionatori – Organismo di controllo incaricato dal MPAAF – valenza – giurisdizione amministrativa – non sussiste.

**Gli Organismi di Controllo incaricati dal MPAAF non assumono il ruolo della pubblica amministrazione né esercitano funzioni pubbliche. I loro provvedimenti sanzionatori sono, pertanto, soggetti alla giurisdizione ordinaria.**

*Dal momento che ai fini della giurisdizione, deve aversi riguardo alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, deve escludersi che nelle cause aventi ad oggetto la legittimità dei provvedimenti - concernenti il divieto di commercializzazione del prodotto con il metodo della produzione biologica, il divieto di inserire nelle etichette il riferimento al metodo della produzione biologica e la cancellazione dell'azienda dall'elenco degli*

*operatori biologici - sussista la giurisdizione del giudice amministrativo. Gli organismi privati autorizzati, infatti, non assumono né il ruolo della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, cod. proc. Amm., né tantomeno esercitano funzioni pubbliche. Le certificazioni sono, piuttosto, documenti informativi con il compito di veicolare il messaggio al pubblico dei consumatori della certificata conformità del prodotto agli "standards di legge e di garanzia dell'affidabilità al riguardo dell'impresa e dei suoi prodotti" (Cass. SU ord. N. 9678/2019) al fine di tutelare la loro fiducia nei confronti dei prodotti biologici, ai sensi del considerando 22 del Regolamento (CE) n. 834/07.*

(Su questa sentenza si veda nella Parte II di questa stessa *Rivista* la nota di D. PISANELLO, *Quale giudice per il biologico: note alla sentenza 1914/2021 resa dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite sulla relativa questione di giurisdizione*).

...

#### **Sanzioni amministrative.**

Cassazione Civile, Sezione 6, ordinanza n. 5562 del 01.03.2021.

Annullamento – nuovo provvedimento sanzionatorio – *bis in idem* – non sussiste - attività di somministrazione di alimenti e bevande in mancanza di autorizzazione amministrativa.

**Non viola il principio del “*ne bis in idem*” un provvedimento che irroghi una sanzione amministrativa dopo l’annullamento di altra sanzione relativa agli stessi fatti per mero vizio procedurale.**

*L’annullamento del provvedimento sanzionatorio, di intimazione della cessazione dell’attività di somministrazione di bevande ed alimenti, fondato sul relativo illegittimo esercizio, da parte del giudice amministrativo con sentenza definitiva per vizio meramente procedurale ad opera del Comune non impedisce l’irrogazione di un ulteriore provvedimento basato sulla sussistenza del medesimo fatto illecito già previamente contestato. Il nuovo provvedimento è dunque opponibile dinanzi al giudice ordinario, alla cui cognizione può essere devoluto il merito dell’opposizione all’ordinanza - ingiunzione.*

...

**Igiene degli alimenti.**

Cassazione Penale, Sezione Terza, Sentenza n. 9349 del 09.03.2021.

Igiene degli alimenti- Covid - detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione - sequestro penale dell'attività – art. 5 legge 283/1962 – mera detenzione presso esercizio di somministrazione al pubblico (ristorante) – crisi Covid – chiusure prolungate – contravvenzioni – sussiste.

**È legittimo il sequestro preventivo di un locale di ristorazione nel periodo di pandemia ancorché con attività chiusa al pubblico per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.**

*Perché possa considerarsi integrato il reato di cui all'articolo 5, legge 283/1962, non è necessario che venga fornita la prova dell'impiego materiale del prodotto alimentare ai fini della vendita ai consumatori, essendo invece sufficiente la presenza di un alimento in cattivo stato di conservazione in possesso del venditore in attesa della sua futura destinazione ai consumatori. Sono pertanto da considerare in detenzione in cattivo stato di conservazione quegli alimenti che siano collocati all'interno di un veicolo, il cui sistema di refrigerazione sia inattivo, qualora il veicolo sia parcheggiato nelle vicinanze del magazzino di generi alimentari, il cui proprietario coincida con l'imputato.*

...

Cassazione Penale, Sezione Terza, sentenza n. 9910 del 12.03.2021.

Igiene degli alimenti – esposizione alimenti nella pubblica via – alimenti in cattivo stato di conservazione – art- 5 lett. b) legge 283/1962 – reato di pericolo – ordine alimentare – esposizione agli agenti atmosferici

**L'esposizione degli alimenti agli agenti atmosferici implica reato in sé, a prescindere dalla sussistenza di una contaminazione o ammaloramento degli stessi.**

*Per l'integrazione del reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, di cui all'art. 5, lettera b), del d.lgs. n. 283, del 1962, non è necessario che verifichi un danno concreto.*

*È invece sufficiente, nel caso concreto, la probabilità di un danno derivante dall' idoneità della modalità di conservazione degli alimenti a cagionare un pericolo per la salute dei consumatori dell'alimento. La fattispecie, infatti, mira a proteggere il cd. Ordine alimentare, consistente nell'insieme delle prescrizioni volte a preservare l'igiene dell'alimento. In ogni singola fattispecie, è pertanto necessario, ai fini della configurazione del reato, accertare che la modalità di conservazione dell'alimento sia tale da esporre l'alimento al pericolo di un danno o di deterioramento.*

...

Cassazione Penale, Sezione Terza, sentenza n. 14235 – depositata il 16.04.2021

Cattivo stato di conservazione degli alimenti – igiene degli alimenti – sicurezza – campionabilità della merce in fase di produzione e lavorazione

**Il reato di cui all'art. 5 lett. d della l. 283/62 è configurabile anche quando la merce è ancora nella materiale disponibilità del produttore.**

*Il reato di cui all'art. 5, lett. d), legge n. 283 del 1962 concernente il cattivo stato di conservazione degli alimenti si configura anche qualora la merce analizzata sia stata sottoposta a campionamento ed analisi sebbene si trovi ancora nella disponibilità del produttore. Né può ipotizzarsi che una disposizione nazionale di tale tenore collida con il regolamento 2073/2005 UE, dal momento che la stessa normativa consente agli Stati membri di proteggere l'igiene degli alimenti e la loro sicurezza anche mediante l'adozione di misure di tutela da attuare nella fase di fabbricazione e lavorazione dell'alimento “(Sez. 3, n. 6621 del 04/12/2013, dep. 2014, Rv. 258927 - 01)”. Su queste basi, la legge 283 del 1962 costituisce, pertanto, una misura di prevenzione legittima.*

**Trattamenti enologici non autorizzati.**

Cassazione Civile, Sezione Seconda, Ordinanza n. 6896 del 11.03.2021.

Trattamento enologico – sterilizzazione – autorizzazione – attività meramente esecutiva svolta da un terzo – onere di diligenza – responsabilità – non sussiste.

**La mancanza di una autorizzazione al trattamento enologico in una**

**cantina non è rimproverabile al soggetto meramente incaricato delle operazioni, ancorché consapevole del problema.**

*Colui che svolge l'attività meramente esecutiva di un trattamento enologico, quand'anche abbia dichiarato di essere a conoscenza della circostanza per cui i titolari delle cantine debbano chiedere l'autorizzazione ovvero del fatto che non l'abbiano chiesta, non può vedersi imputata la violazione dell'art. 3, par. 1 e 2 ed allegato TA del Reg. CE n. 606 del 10.7.2009 e dell'art. 120-quater del Reg. CE n. 1234 del 22.10.2007, dal momento che l'onere di diligenza consistente nel procurarsi la relativa autorizzazione grava esclusivamente sui titolari delle cantine che, in quanto "soggetti professionali", si assumono "il rischio di una illecita detenzione allo scopo di commercio di vini sottoposti a preventivo trattamento".*

...

**Agricoltura: coltivazione di cannabis sativa.**

Cassazione Penale, Sezione Quarta, sentenza n. 10012 del 15.03.2021

Coltivazione di *cannabis sativa* – THC – soglie di presenza – irrilevanza – reato di cui all'art. 73, co. 5, del D.P.R. 309/1990 – qualità della sostanza – deroghe al divieto di coltivazione – tassatività

**Sequestro di prodotti (segnatamente di confezioni contenenti inflorescenze di canapa sativa) derivanti dalla coltivazione della cannabis presso gli esercizi commerciali di cui sono titolari i ricorrenti.**

*La commercializzazione di cannabis sativa L. o di prodotti che da essa provengono, non indicati nella legge del 2016, configura il reato di cui all'art. 73 co. 5 del D.P.R. 309/1990, quand'anche il contenuto del THC si collochi al di sotto delle soglie indicate nell'art. 4, commi 5 e 7 della legge del 2016 e sia quindi ricompresa tra lo 0,2 per cento e lo 0,6 per cento, ovvero sia superiore a tale limite massimo. Ciò che delimita l'area del penalmente rilevante non è il limite quantitativo del THC ma la qualità della sostanza commercializzata. Le sette categorie di prodotti contemplate nell'art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016, infatti, hanno natura tassativa, in quanto eccezioni al generale divieto di coltivazione della cannabis. È quindi solo la sussumibilità del prodotto commercializzato entro l'elenco di cui sopra che esclude l'integrazione della fattispecie del reato sopramenzionato. A conferma di ciò, le Sezioni Unite richiamano lo scopo*

*dell'attività di coltivazione, come individuato dall'art 26, comma 2, D.P.R. 309/90, che deve consistere "esclusivamente" in un'attività volta alla "produzione di fibre o alla realizzazione di usi industriali, "diversi" da quelli relativi alla produzione di sostanze stupefacenti". Le disposizioni che danno rilievo al THC, pertanto, hanno come unica finalità la tutela del coltivatore, che, nel corso del ciclo produttivo, veda incrementare il valore della sostanza medesima oltre la soglia tollerata.*

...

### **Campionamenti e garanzie difensive.**

Cassazione Penale, Sezione Terza, sentenza n. 10211 del 17.03.2021

Campionamento di prodotto ittico – sicurezza alimentare – campionamento per l'analisi – garanzie difensive – accertamento tecnico irripetibile – avviso di prelievo del campione

**Senza avviso di prelievo del campione, i risultati dell'analisi irripetibile non sono utilizzabili nei confronti dell'indagato per violazione delle garanzie difensive.**

*Non si può considerare implicita nell'avviso di prelievo di un campione la comunicazione dello svolgimento dell'accertamento tecnico non ripetibile con riguardo a campioni deteriorabili, quali sono i prodotti alimentari. Ciò in quanto è insita nella stessa natura del campione l'impossibilità di reiterare l'esame e dunque il pericolo di pregiudizio del diritto dell'imputato a controllare l'esecuzione delle operazioni nella persona del proprio consulente tecnico. È invece giustificata la mancata comunicazione dell'effettuazione delle prime analisi con riferimento a campioni non deteriorabili, in ragione della facoltà di eseguire il riesame degli stessi (Sez. 3, n. 2360 del 19/11/2009, dep. 2010, Prevedini, Rv. 245910).*

Cassazione Penale, Sezione Terza, sentenza n. 14235 – depositata il 16.04.2021.

Campionamento per l'analisi - nervetti bovini conditi – campionamento microbiologico (verifica presenza di salmonelle) - articolo 5 lett. c) legge

283/62 - Regolamento 2073/2005 (criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari).

**Le norme sul prelevamento e il campionamento degli alimenti non hanno carattere perentorio: esse non costituiscono una condizione di procedibilità dell'azione penale.**

*Le norme che disciplinano il prelevamento ed il campionamento delle merci non hanno carattere perentorio. Esse, dunque, non costituiscono una condizione di procedibilità dell'azione penale.*

*Ne consegue che la relativa inosservanza non determina nullità, ferma restando tuttavia la necessità che l'utilizzo degli esiti del campionamento condotto in violazione di dette disposizioni sia corredato da adeguata motivazione (Sez. 3, n. 21652 del 02/04/2009, Rivoira, Rv. 243726; Sez. 3, n. 29737 del 11/05/2006, Sciolette, Rv. 234984; cfr. altresì Sez. U, n. 9 del 04/05/1968, Panebianco, Rv. 108761).*

**Criteri microbiologici. Omissione dell'obbligo di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Termine per l'eccezione.**

Cassazione Penale, Sezione Terza, sentenza n. 15309 del 2021.

Impiego, per la preparazione, la produzione e la vendita di prodotti alimentari, di ghiaccio autoprodotta con cariche microbiologiche superiori ai limiti di legge (coliformi fecali e enterococchi, Art. 5 lett. c) legge n. 283 del 1962 - d.lgs 3 marzo 1993 n. 123 - Articoli 223 e 114 disp. att. codice procedura penale in combinato disposto con gli artt. 356 e 354 cod. proc. pen. - Accertamenti tecnici irripetibili.

**Sanzioni procedurali per l'inosservanza delle disposizioni in materia di partecipazione dell'operatore del settore alimentare all'esecuzione delle analisi del campione: nullità e non inutilizzabilità.**

*Secondo l'opinione giurisprudenziale prevalente, l'inosservanza delle disposizioni concernenti la partecipazione del produttore dell'alimento sottoposto a campionamento, non dà luogo ad inutilizzabilità ma integra "una nullità a regime intermedio" che, in base all'art. 180 c.p.p., va de-dotta anticipatamente rispetto alla sentenza di primo grado. Più specifi-*

*camente, ai sensi dell'art 182 c.p.p. deve essere eccepita prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, in corrispondenza del primo atto del procedimento in costanza del cui compimento sia consentito proporre l'eccezione "(Sez. 3, n. 41063 del 19/03/2015, Greco, Rv. 265089)". Di conseguenza, la violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire l'indagato della possibilità di farsi assistere dal difensore ai sensi dell'art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale deve essere rilevata in sede di produzione dell'atto di opposizione al decreto penale qualora il giudizio ordinario sia stato instaurato successivamente ad opposizione a decreto penale di condanna. La deduzione ad opera del difensore in sede di conclusioni, pertanto, non può considerarsi tempestiva.*